



Regolamento dei congressi e delle assemblee

*Approvato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 2 aprile 2017
ai sensi dell'art. 11, comma 2 e dell'art. 13, comma 8 lett. e) dello Statuto dell'Anp*

TITOLO I - Il Congresso Nazionale

TITOLO II - I Congressi regionali

Capo I - Il Congresso regionale ordinario

Capo II - Il Congresso regionale straordinario

TITOLO III - Le assemblee pregressuali delle strutture provinciali e interprovinciali

TITOLO IV - Le assemblee per l'elezione dei Presidenti delle strutture provinciali e interprovinciali



TITOLO I – Il Congresso Nazionale

Art. 1 - Convocazione del Congresso Nazionale

1. Il Congresso Nazionale dell'Anp si tiene di norma ogni tre anni. Esso è convocato dal Presidente Nazionale, che ne stabilisce il luogo e il calendario dei lavori nel rispetto delle indicazioni temporali di massima deliberate dal Consiglio Nazionale.
2. Il Presidente Nazionale ha facoltà di invitare ai lavori congressuali soggetti anche esterni all'Anp.
3. Prima dell'inizio dei lavori congressuali, il Presidente Nazionale insedia una Segreteria del Congresso per provvedere alle operazioni preliminari di identificazione e registrazione dei congressisti, al rilascio di cartellini identificativi, alla vigilanza sull'accesso agli spazi congressuali. La Segreteria si avvale del personale in servizio presso la Presidenza Nazionale per lo svolgimento dei propri compiti.
4. Nella composizione di tutti gli organi e di tutte le commissioni previste dal presente regolamento si applica il criterio della rappresentanza dei dirigenti e dei docenti proporzionale alla relativa consistenza associativa.

Art. 2 - Commissione per la Verifica dei poteri

1. Il Consiglio Nazionale elegge la Commissione per la Verifica dei Poteri, composta di cinque membri.
2. La Commissione decide in via definitiva su tutte le eventuali vertenze relative all'elezione dei delegati e provvede a quanto previsto dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del presente Regolamento. La Commissione decide su tutte le eventuali vertenze riguardanti le votazioni che hanno luogo durante lo svolgimento dei lavori congressuali.
3. La Commissione è convocata per l'insediamento dal Presidente Nazionale. Durante la prima seduta elegge il Presidente e definisce il calendario dei lavori. La Commissione è sciolta con la conclusione del Congresso.
4. Per l'espletamento dei suoi lavori la Commissione si avvale, fino all'apertura del Congresso, delle strutture e del personale della sede nazionale dell'Anp, presso la quale riceve tutte le comunicazioni inviate dalle strutture territoriali.

Art. 3 - Ufficio di Presidenza

1. Per tutta la durata dei lavori del Congresso è costituito l'Ufficio di Presidenza, con il compito di disciplinare, nel rispetto del presente regolamento, i lavori congressuali, la durata e l'ordine degli interventi, l'effettuazione di mozioni d'ordine, le operazioni di voto. Provvede inoltre alla redazione del verbale delle sedute nonché a quant'altro necessario per assicurare il regolare svolgimento dei lavori.
2. L'Ufficio di Presidenza riceve le candidature per l'elezione del Presidente Nazionale, dei componenti il Collegio dei Probiviri e dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti ed ha altresì il compito di procedere alla proclamazione degli eletti.
3. L'Ufficio di Presidenza è composto di cinque delegati, uno dei quali assume la qualità di Presidente del Congresso. Essi sono designati dal Congresso su formale proposta del Presidente del Consiglio Nazionale, nel rispetto dei criteri appositamente stabiliti dal Consiglio Nazionale. In caso di impedimento da parte del Presidente del Consiglio Nazionale a partecipare ai lavori congressuali, il potere di proposta compete al Presidente Nazionale.

Art. 4 - Commissioni congressuali

1. Per tutta la durata dei lavori congressuali, sono costituite le seguenti commissioni:
 - a) Commissione per lo Statuto, composta di undici membri;
 - b) Commissione per la stesura dei documenti, composta di undici membri.



2. Su proposta dell'Ufficio di Presidenza, il Congresso individua tra i delegati i loro componenti.
3. Ognuna delle commissioni di cui al comma 1 si insedia subito dopo la costituzione e provvede immediatamente ad eleggere al proprio interno un coordinatore che ne definisce il calendario dei lavori.
4. Ciascuna Commissione adotta le proprie deliberazioni mediante votazione a maggioranza semplice dei voti regolarmente espressi.

Art. 5 - Commissione per lo Statuto

1. La Commissione per lo Statuto riceve le eventuali proposte di modifiche statutarie presentate dal Presidente Nazionale, dal Consiglio Nazionale, dalle strutture regionali, provinciali o interprovinciali
2. Sulla base delle proposte ricevute, ove possibile, la Commissione predispone e approva un testo coordinato di nuovo Statuto, di cui è consegnata copia ai delegati almeno quattro ore prima rispetto all'avvio delle relative votazioni.
3. Successivamente al termine di cui al comma 2, la Commissione riceve dai delegati, esclusivamente in forma scritta, eventuali ulteriori emendamenti al testo proposto per il nuovo Statuto, ove possibile li coordina e, nel caso li ritenga inammissibili, formula motivato parere. Per ciascun emendamento ritenuto inammissibile dalla Commissione, la decisione ultima circa l'ammissibilità, a richiesta, è deliberata dal Congresso. I testi recanti la proposta di nuovo Statuto elaborato dalla Commissione e gli emendamenti ammissibili sono consegnati all'Ufficio di Presidenza perché siano discussi e sottoposti all'approvazione del Congresso in seduta plenaria, nel corso della quale non possono essere presentati ulteriori emendamenti.

Art. 6 - Commissione per la stesura dei documenti

1. La Commissione per la stesura dei documenti ha il compito di provvedere alla elaborazione ed alla stesura dei documenti sulla base delle indicazioni emerse dal dibattito congressuale. I documenti vanno presentati al Congresso per la discussione, le modifiche o le integrazioni e l'approvazione finale, dopo la discussione e l'approvazione delle eventuali modifiche statutarie.
2. Sui documenti congressuali possono essere presentati emendamenti solo in forma scritta all'Ufficio di Presidenza, nei termini da questo stabiliti.

Art. 7 - Congressisti delegati, congressisti di diritto e osservatori

1. Al Congresso partecipano, con diritto di voto e di parola, centoottanta delegati eletti dalle assemblee pregressuali delle strutture provinciali o interprovinciali di cui al successivo art. 25.
2. Al Congresso partecipano inoltre, con diritto di parola ma non di voto, a meno che non siano delegati o portatori di sub-delega, i seguenti congressisti di diritto:
 - a) il Presidente Nazionale;
 - b) i Presidenti Regionali;
 - c) i componenti del Collegio dei Revisori dei conti;
 - d) i componenti del Collegio dei Probiviri;
 - e) i componenti della Commissione per la Verifica dei Poteri di cui al precedente art. 2;
 - f) il presidente della Dirscuola, i componenti dello staff del Presidente Nazionale e, qualora sia iscritto all'Anp, il presidente dell'Associazione ESHA Italy.
3. Al Congresso partecipano in qualità di osservatori, senza diritto di parola e di voto, i soci designati dalle rispettive strutture provinciali o interprovinciali nel corso delle assemblee pregressuali, in numero non superiore a quello dei delegati da esse esprimibili.
4. L'elenco nominativo dettagliato di tutti i congressisti è tenuto aggiornato dalla



Commissione per la Verifica dei Poteri, che provvede anche a predisporre per tempo appositi cartellini identificativi.

Art. 8 - Delegati delle strutture provinciali o interprovinciali

1. Il numero dei delegati esprimibili da ogni struttura provinciale o interprovinciale è determinato dalla Commissione per la Verifica dei Poteri in proporzione alla consistenza associativa della struttura all'ultimo giorno del quarto mese antecedente la data fissata dal Presidente nazionale per l'apertura del Congresso, nel rispetto del criterio della rappresentanza dei dirigenti e dei docenti di cui all'art. 1, comma 4, in quanto applicabile.
2. Ad ogni struttura statutariamente costituita è garantita la partecipazione di almeno un delegato.
3. Ogni delegato al Congresso Nazionale è titolare di un numero di voti congressuali pari al quoziente fra il numero complessivo degli iscritti alla struttura provinciale o interprovinciale di appartenenza ed il numero dei delegati esprimibili dalla stessa. La Commissione per la Verifica dei Poteri attribuisce preventivamente a ciascun delegato, sulla base dei voti di preferenza riportati, il numero di voti congressuali spettanti, e provvede anche a ripartire l'eventuale resto.
4. Ai soli fini dell'effettuazione delle assemblee pregressuali, la Commissione per la Verifica dei Poteri definisce l'aggregazione delle strutture provinciali o interprovinciali che non raggiungono il limite minimo statutario ad altre strutture territoriali della regione di appartenenza.
5. La Commissione per la Verifica dei Poteri predisponde una tabella riassuntiva con l'indicazione del numero e della qualifica professionale dei delegati che sono attribuiti a ciascuna struttura provinciale o interprovinciale, raggruppate secondo la regione di appartenenza. La tabella è tempestivamente inviata a tutti i presidenti delle strutture territoriali dell'Anp, unitamente agli elenchi dei soci aventi titolo all'elettorato attivo e passivo.
6. Ai fini dell'elezione dei delegati hanno diritto all'elettorato attivo e passivo tutti gli iscritti all'Anp alla data di rilevazione della consistenza associativa. Non hanno diritto all'elettorato passivo gli iscritti sottoposti a procedimento disciplinare, a norma dell'art. 8, comma 3, dello Statuto. Gli iscritti sospesi dalla qualità di socio non hanno diritto all'elettorato.
7. La consistenza associativa di cui al comma 1 e l'individuazione dei titolari dei diritti elettorali di cui al comma 5 sono riferiti esclusivamente ai soci in regola con il pagamento delle quote sociali.

Art. 9 - Diritti e doveri dei delegati

1. La partecipazione al Congresso è un preciso dovere sociale per ogni delegato. Il delegato che sia impedito a partecipare, per sopravvenute cause di forza maggiore, deve informare tempestivamente il Presidente della struttura provinciale o interprovinciale di appartenenza, circostanziando le ragioni dell'impedimento. Il Presidente, visto il verbale dell'assemblea pregressuale nel corso della quale sono stati eletti i delegati, trasferisce la delega al primo dei non eletti e provvede immediatamente a informarne la Commissione per la Verifica dei Poteri.
2. Dopo l'apertura del Congresso, il delegato che debba abbandonare i lavori può sub-delegare l'esercizio del proprio diritto di voto ad un altro congressista delegato o ad uno dei congressisti di diritto, previa convalida da parte della Commissione per la Verifica dei Poteri.
3. Nessun congressista può essere portatore di più di una sub-delega.
4. Ogni delegato ha facoltà di presentare emendamenti alla eventuale proposta di modifica dello Statuto, purché in forma scritta ed entro i termini stabiliti dal presente regolamento.



5. Sono a carico della struttura nazionale dell'Anp le spese di soggiorno dei congressisti delegati nonché quelle di viaggio e di soggiorno dei congressisti di diritto e degli eventuali invitati; sono a carico di ciascuna struttura provinciale o interprovinciale le spese di viaggio dei delegati nonché quelle di viaggio e di soggiorno dei congressisti osservatori.

Art. 10 - Registrazione dei congressisti

1. Le operazioni di identificazione e di registrazione dei congressisti sono svolte a cura della Segreteria del Congresso, che rilascia a tutti i congressisti e alle persone comunque autorizzate ad accedere agli spazi congressuali, appositi cartellini identificativi. La Segreteria provvede inoltre a consegnare ai delegati tutti i documenti predisposti dalla Commissione per la Verifica dei Poteri, inclusi gli strumenti per esprimere il voto.
2. Nell'aula congressuale sono riservati appositi spazi destinati separatamente ai congressisti delegati e di diritto, ai congressisti osservatori e agli invitati. La Segreteria vigila affinché ciascuno occupi gli spazi appositamente riservati.

Art. 11 - Apertura del Congresso

1. Il congressista delegato più anziano per età dichiara aperti i lavori congressuali, e contestualmente provvede alla costituzione dell'Ufficio di Presidenza di cui all'art. 3.

Art. 12 - Ordine dei lavori congressuali

1. I lavori congressuali prevedono necessariamente, nel seguente ordine: una fase preliminare di registrazione dei congressisti, la costituzione dell'Ufficio di Presidenza del Congresso, la costituzione delle Commissioni congressuali, la relazione del Presidente Nazionale, una sessione di interventi dei congressisti, la replica del Presidente Nazionale, la fase dibattimentale e deliberativa su eventuali proposte di modifiche allo Statuto e l'approvazione di un documento finale, l'elezione del Presidente Nazionale e dei componenti del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei conti.

Art. 13 - Svolgimento del dibattito

1. I congressisti che intendono intervenire nel dibattito presentano all'Ufficio di Presidenza richiesta scritta, mediante l'utilizzazione di moduli appositamente predisposti. L'ordine degli interventi rispetta l'ordine temporale delle richieste.
2. Ogni congressista può prendere la parola una volta sola sullo stesso argomento ed è tenuto a rispettare i tempi assegnati dall'Ufficio di Presidenza.
3. Coloro che intendono parlare per «mozione d'ordine» hanno diritto di parola al termine dell'intervento in corso.
4. Sulla «mozione d'ordine» hanno diritto di parola un congressista a favore ed uno contro.
5. Gli interventi per la presentazione della «mozione d'ordine» non possono superare la durata di cinque minuti.
6. Gli interventi sulla mozione, limitati ad uno favorevole e ad uno contrario, non possono superare i cinque minuti ciascuno.



Art. 14 - Modalità di votazione

1. Le votazioni avvengono di norma mediante voto elettronico.
2. Nelle votazioni a scrutinio palese le deliberazioni sono approvate a maggioranza semplice dei voti regolarmente espressi. A tal fine non si computano i voti degli astenuti.
3. Le votazioni si possono svolgere a scrutinio segreto su richiesta scritta dei delegati che rappresentino almeno un terzo dei voti congressuali, a condizione che la stessa sia approvata dal Congresso. Le votazioni riferite a persone si svolgono comunque a scrutinio segreto. Nelle votazioni a scrutinio segreto ogni elettore può esprimere un numero di preferenze non superiore ad un terzo degli eleggibili.
4. Gli orari delle votazioni sono stabiliti dall'ufficio di Presidenza, che ne dà notizia con congruo anticipo mediante annuncio verbale e avviso esposto all'ingresso della sala del Congresso.
5. Negli orari stabiliti e comunicati ai delegati nella forma dianzi indicata, le operazioni di voto sono valide qualunque sia il numero dei votanti.

Art. 15 - Elezione del Presidente Nazionale

1. La candidatura per l'elezione del Presidente Nazionale dell'Anp deve essere presentata da delegati che rappresentino almeno un decimo dei voti congressuali e accompagnata da dichiarazione scritta di accettazione da parte dell'interessato.
2. L'elenco delle candidature, come definite al comma precedente, deve essere definito nei tempi stabiliti dall'Ufficio di Presidenza. L'elenco delle candidature è annunciato verbalmente al Congresso dall'Ufficio di Presidenza ed esposto all'ingresso della sala.
3. È proclamato eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti; in caso di parità di voti, precede il più anziano per età.

Art. 16 - Elezione del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti

1. La candidatura per l'elezione a componente del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti deve essere accompagnata da dichiarazione scritta di accettazione da parte dell'interessato.
2. Gli elenchi delle candidature, come definite al comma precedente, devono essere chiusi nei tempi che saranno stabiliti dall'Ufficio di Presidenza. Gli elenchi delle candidature sono annunciati al Congresso dall'Ufficio di Presidenza ed esposti all'ingresso della sala del Congresso.
3. Sono proclamati eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti; in caso di parità di voti, precede il più anziano per età.



TITOLO II - I Congressi regionali

Capo I – Il Congresso regionale ordinario

Art. 17 – Convocazione e composizione del Congresso

1. Il Congresso regionale deve essere tenuto, su convocazione da parte del Presidente regionale uscente ovvero, in caso di impossibilità o di inadempienza, da parte del vicepresidente vicario, entro novanta giorni dalla conclusione del Congresso nazionale. Qualora non vi provvedano né il Presidente uscente né il vicepresidente vicario, la convocazione è effettuata dal Presidente della struttura provinciale o interprovinciale della regione più anziano per età.
2. A ciascun Congresso regionale dell'Anp partecipano, con diritto di voto e di parola, i delegati eletti nelle assemblee delle strutture provinciali o interprovinciali del territorio di competenza, così come esistenti alla data di conclusione del Congresso Nazionale. Al Congresso partecipano inoltre, con diritto di parola e non di voto, a meno che non siano delegati o portatori di sub-delega, il Presidente regionale uscente ed i componenti del suo staff.
3. Il numero dei delegati per ogni struttura provinciale o interprovinciale è proporzionale, in rapporto di uno a quindici o frazione superiore a sette, a quello delle deleghe di iscrizione all'Anp, determinato sulla base della consistenza associativa risultante all'ultimo giorno del mese in cui cade la conclusione del Congresso Nazionale. Le strutture con un numero di iscritti pari almeno a dieci eleggono comunque un delegato. Le strutture con un numero di iscritti inferiore a dieci non eleggono delegati al congresso regionale.
4. Il numero dei delegati spettanti ad ogni struttura provinciale o interprovinciale ed il numero di voti congressuali spettanti ad ogni delegato sono quelli risultanti dalla tabella predisposta, alla data di cui sopra, dalla struttura nazionale dell'Anp. La tabella è convalidata, in via definitiva, dal Presidente Nazionale ed è immediatamente comunicata a tutti i Presidenti regionali ed ai Presidenti delle strutture provinciali o interprovinciali, unitamente agli elenchi dei soci che esercitano l'elettorato attivo e passivo, individuati applicando i criteri di cui al comma 6 dell'art. 8.

Art. 18 – Diritti e doveri dei delegati

1. Il delegato eletto è tenuto a partecipare personalmente al Congresso. In caso di impedimento la delega è trasferita, nell'ordine, al primo dei non eletti.
2. Il trasferimento della delega è formalizzato per iscritto ed è controfirmato dal Presidente della struttura provinciale o interprovinciale di appartenenza. Alla delega deve essere unita la copia di un documento di identità del socio delegante.
3. Durante lo svolgimento dei lavori congressuali, per tutte le operazioni di voto, il delegato potrà rilasciare sub-delega ad altro delegato o congressista non delegato. Nessuno può essere portatore di più di una sub-delega.
4. I delegati partecipano al Congresso con spese di viaggio a carico della struttura provinciale o interprovinciale di appartenenza.

Art. 19 – Svolgimento dell'assemblea congressuale

1. L'assemblea congressuale elegge al proprio interno il Presidente del Congresso, che ha il compito di disciplinare i lavori nel rispetto del presente regolamento. Il Presidente nomina un segretario verbalizzatore dei lavori.
2. L'assemblea elegge altresì una Commissione elettorale composta di due membri, i quali attribuiscono a ciascun delegato i voti congressuali secondo la tabella di cui al precedente art. 18, comma 3, verificano eventuali trasferimenti di deleghe, ricevono le candidature per l'elezione degli organi e delle rappresentanze statutariamente previsti e conducono tutte le



operazioni di voto durante i lavori congressuali. La Commissione elettorale, integrata dal segretario verbalizzatore di cui al precedente comma 1, funziona come seggio elettorale per l'elezione degli organi e delle rappresentanze statutariamente previsti.

3. Possono essere candidati all'elezione del Presidente regionale e dei componenti il Collegio regionale dei Revisori dei conti tutti gli iscritti all'Anp nella regione di riferimento che godano dell'elettorato passivo, anche se non congressisti. Le candidature devono essere comunque presentate in forma scritta alla Commissione elettorale durante lo svolgimento del Congresso.
4. I lavori congressuali iniziano con la relazione del Presidente regionale uscente e proseguono con il dibattito su detta relazione. I congressisti che intendono intervenire nel dibattito, prenderanno la parola nell'ordine cronologico di iscrizione a parlare.
5. Coloro che intendono parlare per «mozione d'ordine» hanno diritto di parola al termine dell'intervento in corso, sempre che il loro intervento riguardi la procedura. Ogni congressista può prendere la parola una volta sola sullo stesso argomento. Sulla «mozione d'ordine» hanno diritto di parola un congressista a favore ed uno contro. La durata degli interventi non può superare il tempo stabilito dal Presidente del Congresso. Gli interventi per la presentazione della «mozione d'ordine» non possono superare la durata di tre minuti; quelli sulla mozione, limitati ad uno che parla a favore ed uno che parla contro, non possono superare i cinque minuti l'uno.

Art. 20 – Svolgimento delle elezioni

1. Nel Congresso le votazioni avvengono, di regola, per alzata di mano. Il conteggio dei voti è effettuato dalla Commissione elettorale, che tiene conto del numero di voti congressuali attribuiti ad ogni votante.
2. Preliminarmente a qualsiasi operazione di voto, il Congresso delibererà i criteri da adottare in caso di parità di voti.
3. Le votazioni si possono svolgere per appello nominale o a scrutinio segreto su richiesta scritta dei delegati che rappresentino almeno un terzo dei voti congressuali.
4. Quando le votazioni si riferiscono a persone si svolgono su scheda a scrutinio segreto. Ad ogni delegato vengono date schede in rapporto al numero dei voti che rappresenta ed in modo da garantire la segretezza del voto.
5. Il Congresso stabilisce gli orari per le votazioni. Tali orari sono portati verbalmente a conoscenza dei delegati almeno un'ora prima dell'inizio delle operazioni di voto. Negli orari stabiliti e comunicati ai delegati nella forma dianzi indicata, le operazioni di voto sono valide qualunque sia il numero dei votanti.
6. Ogni elettore può esprimere una sola preferenza per ogni carica da eleggere. E' dichiarato eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti di preferenza. In caso di parità di voti, si applicano i criteri di cui al comma 2.
7. La proclamazione degli eletti è fatta dalla Commissione elettorale al termine delle operazioni di scrutinio.

Capo II – Il Congresso regionale straordinario

Art. 21 – Convocazione

1. Si dà luogo a convocazione di un Congresso straordinario della struttura regionale Anp quando è necessario, per qualunque motivo, eleggere un nuovo Presidente.
2. La convocazione è effettuata dal Presidente uscente, ovvero, in caso di impossibilità, dal vice-presidente vicario, entro sessanta giorni dal verificarsi dell'evento che vi ha dato origine. Qualora non vi provvedano né il Presidente uscente né il vicepresidente vicario, la



convocazione è effettuata dal Presidente della struttura provinciale o interprovinciale della regione più anziano per età.

3. Copia della convocazione del Congresso straordinario è inviata, entro cinque giorni dalla sua indizione, alla Presidenza nazionale dell'Anp, per gli adempimenti di competenza.

Art. 22 – Composizione del Congresso

1. La data di riferimento per la determinazione del numero di delegati spettanti ad ogni struttura territoriale provinciale o interprovinciale, nonché per l'individuazione degli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo nelle assemblee precongressuali è quella del primo giorno del mese in cui il Congresso straordinario viene indetto.
2. Agli adempimenti di cui al comma precedente provvede la struttura nazionale dell'Anp, che predispose la tabella di ripartizione dei delegati e l'elenco degli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo alla data di riferimento, individuati applicando i criteri di cui al comma 6 dell'art. 8.
3. La tabella e gli elenchi, firmati dal Presidente nazionale Anp, sono inviati al Presidente regionale uscente (o, in alternativa, a chi ha indetto il Congresso straordinario), ed ai Presidenti di tutte le strutture territoriali provinciali ed interprovinciali della regione interessata.

Art. 23 – Svolgimento delle assemblee precongressuali

1. Le assemblee precongressuali provinciali o interprovinciali devono essere tenute entro e non oltre il decimo giorno precedente la data di convocazione del Congresso regionale straordinario.
2. A ciascuna assemblea precongressuale provinciale o interprovinciale ha facoltà di partecipare, con diritto di parola ma non di voto (a meno che non faccia parte della struttura territoriale interessata) il Presidente regionale uscente ovvero chi, in sua vece, abbia indetto il Congresso straordinario.
3. L'elenco dei delegati eletti e copia dei verbali elettorali devono pervenire al Presidente regionale uscente (ovvero a chi abbia indetto il Congresso straordinario nei casi previsti) e, per conoscenza, alla Presidenza nazionale entro il quinto giorno antecedente la data di svolgimento del Congresso.
4. I delegati eletti nelle assemblee precongressuali sono tenuti a partecipare personalmente al Congresso straordinario. In caso di assenza o di impedimento, la delega è trasferita al primo dei non eletti nella lista di appartenenza. Alla delega deve essere unita la copia di un documento di identità del socio delegante.

Art. 24 – Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente Capo, valgono le norme del Capo I, nonché dei Titoli I e III del presente Regolamento, in quanto rispettivamente applicabili.



TITOLO III – Le assemblee pregressuali delle strutture provinciali e interprovinciali

Art. 25

1. Le assemblee pregressuali delle strutture provinciali o interprovinciali per l'elezione dei delegati al Congresso Nazionale sono convocate dai rispettivi presidenti una volta ricevuti la tabella e gli elenchi di cui al comma 5 dell'art. 8, e si svolgono entro quarantacinque giorni dalla data di cui al comma 1 dell'art. 8.
2. Il Presidente della struttura provinciale o interprovinciale stabilisce il giorno, l'ora ed il luogo di svolgimento dell'assemblea pregressuale e ne fissa l'ordine del giorno, che dovrà comprendere i punti necessari per la partecipazione ai lavori del Congresso Nazionale.
3. L'avviso di convocazione dell'assemblea deve comprendere quanto indicato al comma precedente e deve essere inviato tramite posta ai soci della struttura e, per conoscenza, alla sede nazionale dell'Anp con congruo anticipo rispetto alla data stabilita per la riunione.

Art. 26

1. Il socio che non partecipa all'assemblea pregressuale può delegare al voto, per iscritto, un altro socio della stessa struttura provinciale o interprovinciale. Alla delega deve essere unita la copia di un documento di identità del socio delegante. La delega è controfirmata, per l'attestazione di regolarità, dal Presidente della struttura provinciale o interprovinciale.
2. Nessun socio può ricevere più di una delega da altro socio.

Art. 27

1. L'Assemblea elegge un proprio Presidente, che disciplina lo svolgimento dei lavori e nomina un segretario per la verbalizzazione.
2. Il Presidente organizza i lavori assembleari al fine di eleggere a scrutinio segreto i delegati al Congresso Nazionale come indicati nella tabella di cui al comma 5 dell'art. 8.
3. L'assemblea elegge una commissione elettorale composta da tre membri, che assume anche la funzione di seggio elettorale. Il Presidente fissa il termine per la presentazione delle candidature alla commissione elettorale, nonché le ore di inizio e di termine delle operazioni di voto.
4. Le operazioni di voto si svolgono tassativamente nel corso di un'unica sessione, sotto la responsabilità della commissione elettorale.
5. Può essere candidato all'elezione a delegato qualunque socio iscritto alla struttura provinciale inserito negli elenchi di cui al comma 5 dell'art. 8 che goda dell'elettorato passivo. Le candidature sono presentate per iscritto dai candidati medesimi alla commissione elettorale, anche in forma collettiva.
6. Scaduto il termine per la presentazione delle candidature e verificata la loro regolarità, la commissione elettorale compila un'unica lista di candidati, inserendoli nell'ordine di presentazione. Quindi la trasmette al Presidente, che ne dà comunicazione all'assemblea.
7. L'elezione dei delegati è effettuata a scrutinio segreto, su schede predisposte e vidimate dalla commissione elettorale. Ciascun elettore può esprimere un numero di preferenze non superiore ad un terzo degli eleggibili. Qualora tale numero non sia intero, si arrotonda al numero intero più prossimo.
8. La commissione elettorale, in funzione di seggio, procede alle operazioni di voto, consegnando agli elettori presenti le schede predisposte. Il socio portatore di delega riceve due schede valide per la votazione. Al termine delle operazioni di voto, la commissione procede allo spoglio delle schede ed al computo dei voti ricevuti da ogni candidato. Quindi effettua la proclamazione degli eletti e provvede alla redazione del verbale di tutte le operazioni svolte.



9. L'assemblea procede infine alla designazione degli eventuali osservatori di cui al comma 3 dell'art. 7.

Art. 28

1. I Presidenti delle strutture provinciali o interprovinciali trasmettono alla Commissione per la Verifica dei Poteri, e per conoscenza al Presidente della struttura regionale, tempestivamente e comunque non oltre il termine di cinque giorni dall'elezione dei delegati, i seguenti atti in versione originale:
 - a. il verbale della seduta dell'assemblea, con l'elenco completo dei partecipanti;
 - b. il verbale delle votazioni con l'elenco nominativo dei delegati eletti;
 - c. l'elenco nominativo degli eventuali osservatori designati.

TITOLO IV – Le assemblee per l'elezione dei Presidenti delle strutture provinciali o interprovinciali

Art. 29 – Elezione dei Presidenti delle strutture provinciali o interprovinciali

1. Le assemblee per l'elezione dei presidenti delle strutture provinciali o interprovinciali si svolgono secondo le disposizioni di cui al precedente Titolo III, in quanto applicabili.
2. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo tutti gli iscritti all'Anp all'ultimo giorno del quarto mese antecedente la data fissata per l'assemblea. Non hanno diritto all'elettorato passivo gli iscritti sottoposti a procedimento disciplinare, a norma dell'art. 8, comma 3, dello Statuto. Gli iscritti sospesi dalla qualità di socio non hanno diritto all'elettorato.